

ammortamento.

Si è osservato, al riguardo, che l'applicazione di tale percentuale importa un notevole onere di amministrazione, soprattutto per il fatto che il versamento all'Istituto di tale diritto - sul quale grava, ai sensi di legge, l'imposta generale sull'entrata - viene eseguito materialmente dal mutuatario, in coincidenza della scadenza delle quote di ammortamento (ad esempio, per mutui a Comuni, Provincie e Consorzi di Bonifica, in rate bimestrali) rendendo quindi necessarie maggiori registrazioni contabili, nonché il versamento all'erario - spesso a mezzo del c/c postale - dell'anzidetta imposta.

Nell'intento di avviare a tali inconvenienze, sembrerebbe opportuno addivvenire alla eliminazione del diritto in questione, adottando peraltro condizioni particolari diverse da quelle attualmente praticate per le singole operazioni, in modo da sofferire al minore introito per l'Istituto.

La modifica, da adottarsi nella generalità dei casi, potrebbe essere quella rappresentata dalla determinazione dell'importo